



Notaio
Angelo Turco

REPERTORIO N. 4035

RACCOLTA N. 2856

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi,

il giorno uno

del mese di ottobre

in Palagianò alla via San Giovanni Bosco n. 16,

alle ore diciannove e minuti due

Io sottoscritto dott. Angelo TURCO, Notaio in Castellaneta,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto,

ho assistito

elevandone il presente verbale all'assemblea dell'Associazione denominata "NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 25 PALAGIANO" con sede in Palagianò alla via San Giovanni Bosco n. 16, avente numero di codice fiscale 90158640731, iscritta all'Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile al n. 0116 (codice alfanumerico TA010) ed al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato presso la Regione Puglia al n. 779, convocata per oggi, nel luogo ed alle ore di cui sopra, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- in sede straordinaria (con verbalizzazione Notarile)

1. Modifiche statutarie;
2. Varie ed eventuali.

è presente:

- Marchione Giuseppe nato a Palagianò il 20 giugno 1961 e domiciliato per la carica, ove sopra, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Certo io Notaio dell'identità personale della parte comparsa la quale, ai sensi di legge e del vigente statuto associativo, nonché per consenso unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea.

Quindi il sopra costituito signor Marchione Giuseppe consapevole della responsabilità penale, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara:

- che gli attuali associati dell'associazione "NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 25 PALAGIANO" con sede in Palagianò alla via San Giovanni Bosco n. 16, avente numero di codice fiscale 90158640731, sono i soggetti elencati, con indicazione della relativa generalità, nell'elenco di cui al nel foglio presenze che al presente si allega sotto la lettera "A",

- che l'organo di amministrazione della predetta associazione "NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 25 PALAGIANO" è composto dai seguenti componenti:

... Marchione Giuseppe, sopra generalizzato, Presidente,

... Valente Tommaso nato a Massafra l'1 luglio 1972, Consigliere

Registrato a Taranto

il 8 ottobre 2020

al n. 13571/1T

re,

... Aquaro Emiliano nato a Putignano il 30 agosto 1992, Consigliere,

- che la rappresentanza legale dell'associazione "NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 25 PALAGIANO" spetta al Presidente del Consiglio Direttivo signor Marchione Giuseppe, sopra generalizzato.

Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il signor Marchione Giuseppe,

dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto ed è in sede straordinaria;

- che sono presenti in proprio o per deleghe che previa verifica di regolarità vengono acquisite agli atti dell'Associazione, gli associati come nominativamente individuati nel foglio presenze che al presente atto trovasi come sopra allegato sotto la lettera "A", che il Presidente dichiara essere tutti in regola con il versamento delle quote sociali e pertanto tutti aventi diritto di voto in conformità a quanto previsto dal vigente statuto associativo;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:

... Marchione Giuseppe, come sopra generalizzato,

Presidente,

... Valente Tommaso, come sopra generalizzato, Consigliere,

... Aquaro Emiliano, come sopra generalizzato, Consigliere,

- che nessuno si è opposto alla trattazione di quanto all'ordine del giorno,

Quindi il Presidente,

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita la presente assemblea idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Prende la parola il Presidente il quale, passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto associativo, al fine di renderlo rispondente al nuovo dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

Quindi, dopo breve discussione, l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di adottare il nuovo testo di statuto associativo, al fine di renderlo rispondente al nuovo dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 117/2017, nel senso proposto dal Presidente, che da oggi regolerà la vita dell'Associazione;

- di approvare il nuovo testo di statuto che, composto di n. 39 (trentanove) articoli, firmato dalla parte comparente e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera

"B";

- di dare mandato al Presidente ad apportare al presente atto tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte richieste dalle Competenti Autorità, nonché a svolgere tutti gli adempimenti necessari.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove e minuti quarantadue

Imposte e spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell'Associazione e della parte comparente solidalmente tra loro.

La parte comparente dichiara che il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

La parte comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, ad eccezione dello statuto sociale.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto e fatto questo atto da me diretto dal principio alla fine.

Dell'atto stesso, unitamente allegato statuto, ho dato lettura alla parte comparente la quale a mia interpellanza dichiara di essere lo scritto conforme alla sua volontà e lo approva e sottoscrive e firma a norma di legge con me Notaio.

Sono le ore diciannove e minuti cinquantotto

Consta di due fogli ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamente su cinque facciate e quanto fin qui della sesta

F.to: Marchione Giuseppe, Angelo TURCO Notaio. Vi è il sigillo.

Doppio conforme all'originale,

composto di cinque fogli,

trattando della presente firma,

che si rilascia per uso conservativo

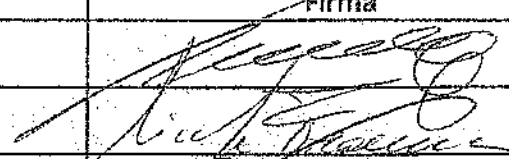
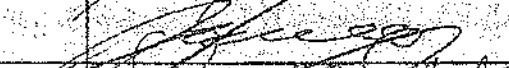
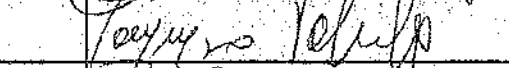
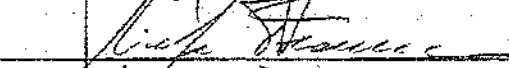
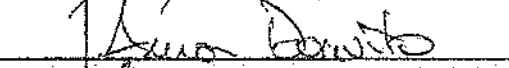
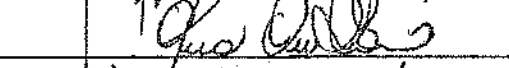
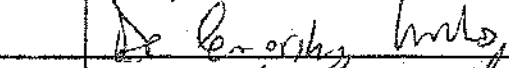
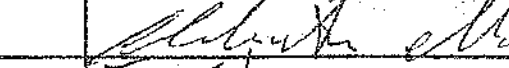
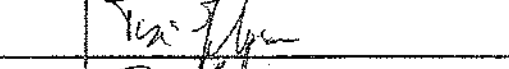
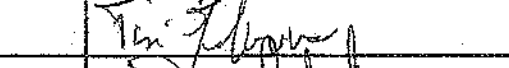
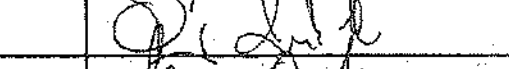
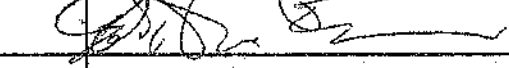
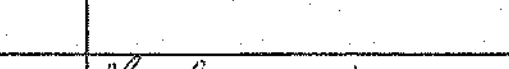
Castellana Grotte, 14 Aprile 2023



Archivio "A" 20
 Repertorio n. 4035
 Raccolta n. 2856

ELENCO SOCI 2020

Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice Fiscale
Giuseppe	Marchione	20/06/1961	PALAGIANO	MRCGPP61H
Luigi	Rutigliano	08/12/1976	CASTELLANETA	RTGLGU76T
Lorenzo	Belfiore	23/05/1985	MOTTOLA	BLFLNZ85E2
Vito	Ciriello	30/04/1955	MOTTOLA	CRLVTI55D3
Tommaso Francesco	Valente	01/07/1972	MASSAFRA	VLNTMS72L
Emiliano	Acquaro	30/08/1992	PUTIGNANO	CQRMNL92M
Nunzio	Balsano	01/02/1994	MOTTOLA	BLSNNZ94B0
Emanuele	Balsano	04/12/1968	PALAGIANO	BLSMNL68T
Floriania	Potenza	23/02/1999	CASTELLANETA	PTNFRN99B0
Mattia	Caramia	21/09/2000	CASTELLANETA	CRMMTT00T
Angelo	Oliva	15/11/1959	PALAGIANO	LVONGL59S
Francesco	Miceolis	15/11/1978	CASTELLANETA	MCCFNC78S
Anna	Donvito	15/10/1999	GROTTAGLIE	DNVNNA99R
Emanuela	Gentile	10/07/1996	MASSAFRA	GNTMNL96T
Giovanna	Petralla	27/06/1996	MOTTOLA	PTRGNN96H
Antonio	Oliva	31/05/1991	TARANTO	LVONTN91R
Mirko	De Leonardis	22/05/1993	ACQUAVIVA DELLE F	DLNMRK93
Nicola	Labalestra	22/06/1968	TARANTO	LBLNCL68R
Vito	Gigante	11/01/1958	PALAGIANELLO	GGNVTI58A
Fabrizio	Tisci	23/05/1983	CASTELLANETA	TSCFRZ83E
Giovanni	Antonicelli	29/04/1988	PUTIGNANO	NTNGNN88I
Onofrio	Larizza	13/02/1974	MOTTOLA	LRZNFR74I
Pasquale	Galatone	26/09/1967	PALAGIANELLO	GLTPQL67I
Filippo	Petrera	22/07/1998	CASTELLANETA	PTRFPP98L
Mario Samuele	Lapomarda	10/08/2000	CASTELLANETA	LPMMSM00

e	Qualifica socio	Firma
I20G252R	PRESIDENTE	
F08C136I	SOCIO	
23F784F	SOCIO	
30G252P	SOCIO	
.01F027O	CONSIGLIERE	
M30H096F	CONSIGLIERE/ SEGRETARIO	
01F784P	SOCIO	
04G252D	SOCIO	
63C136B	SOCIO	
P21C136H	SOCIO	
15G252O	SOCIO	
515C136T	SOCIO	
R55E205L	SOCIO	
L50F027R	SOCIO	
167F784T	SOCIO	
E311049R	SOCIO	
E22A048C	SOCIO	
122L049S	SOCIO	
11G251T	SOCIO	
23C136F	SOCIO	
D29H096F	SOCIO	
314F784B	SOCIO	
P26G251A	SOCIO	
22C136G	SOCIO	
0M10C136K	SOCIO	

Rappresentato per delega
Rappresentato per delega

Rappresentato per delega

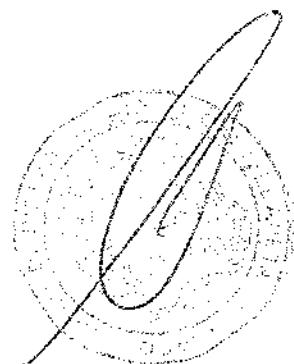
Rappresentato per delega

Rappresentato per delega
Rappresentato per delega

Rappresentato per delega



Domenico	Antonicelli	06/04/1955	PALAGIANELLO	NTNDNC55
Francesco	Goffredo	28/06/1984	MOTTOLA	GFFNC84H
Francesco	Maldarizzi	17/11/1963	PALAGIANO	MLDFNC63
Francesco	De Marco	09/07/2002	TARANTO	DMRFNC02
Antonello	Pavone	21/03/2002	ACQUAVIVA DELLE F	QCPVNNNL02
Vito Santo	Eramo	16/03/1985	MOTTOLA	RMEVSN85
Nicola	Quero	23/06/1973	MOTTOLA	QRUNVL73
Gianpietro Paolo	Lippolis	04/05/2000	CASTELLANETA	LPPGPT00
Antonio	Schiavone	07/08/1995	CASTELLANETA	SCHNTN95
Adriana	Losito	18/12/2001	CASTELLANETA	LSTDNR01
Biagio	Scalera	30/11/1998	CASTELLANETA	SCLBGI98
Mattia	Pettoruto	03/08/1999	MASSAFRA	PTTMTT99



55D06G251K	SOCIO	
H28F784E	SOCIO	
63S17G252C	SOCIO	Ando Roberto
02L09L049P	SOCIO	
02C21A048S	SOCIO	Leo Samuel Leonardo
85C16F784D	SOCIO	
73H23F784K	SOCIO	Mike J. J.
0E04C136L	SOCIO	Imator Lopez
93M07C136W	SOCIO	Shane Armenta
01T5BC136Q	SOCIO	Rosario Adriano
8830C136D	SOCIO	
99M03F027F	SOCIO	Artis Ottavio

Rappresentato per delega

Rappresentato per delega




STATUTO
dell'Associazione
"P.A. NUCLEO 25 ODV ETS"

Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede - Durata
È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Palagiano, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata

"P.A. NUCLEO 25 ODV ETS"

in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. Principi di democraticità e gratuità

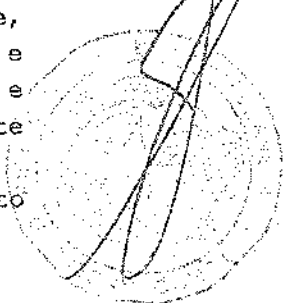
L'associazione "P.A. NUCLEO 25 ODV ETS", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3. Finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti delle persone in condizioni di svantaggio in particolare le persone immigrate, anziani e disabili, per la promozione dei diritti umani di piena inclusione sociale, al fine di prendersi cura, riabilitare e assistere tutti i soggetti svantaggiati dando loro dignità esistenziale e sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

f) protezione civile

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4 Scopi e azioni

L'Organizzazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità, in relazione alle comprovate competenze dei propri volontari:

- a. logistica / gestionale;
- b. unità cinofile;
- c. subacquei e soccorso nautico;
- d. interventi idrogeologici;
- e. antincendio / boschivo;
- f. tele-radiocomunicazioni;
- i. sanitaria;
- j. ambientali;
- k. soccorso alpino;
- l. speleologia;
- m. unità equestri.

Altre finalità perseguite hanno carattere educativo e pratico, anche con la partecipazione a prove di simulazione organizzate dalle Autorità competenti; Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri Soci, collaborando anche con enti pubblici e privati. L'Organizzazione non svolge attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- La Protezione Civile in ottemperanza alla legge n.1/2018 nelle sue forme Previsione, Prevenzione, Soccorso e Superamento dell'emergenza
- L'assistenza alla popolazione tramite uomini e mezzi formati e preparati per intervenire al soccorso della Popolazione
- Il soccorso sanitario
- La protezione dell'ambiente, della cultura e del Patrimonio culturale anche tramite campagne di sensibilizzazione
- Assistenza agli anziani, portatori di handicap e

persone disagiate/emarginate promuovendo iniziative atte a reintegrarle nella società

- Sviluppare l'integrazione sociale tra giovani, anziani, cittadini di origine straniera, disabili, etc.
- realizzare l'assistenza alle persone immigrate, anziani, disabili nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione (solitudine, disagio, indigenza),
- portare, con servizi tempestivi, (consegna viveri, farmaci a domicilio) anche collaborando con i servizi sociali degli enti locali, aiuto concreto a persone che siano comunque in difficoltà, nei limiti delle risorse;
- costituire un punto di riferimento e di affidamento, dando sicurezza morale e psicologica nei casi di solitudine, anche utilizzando i mezzi di comunicazione sociale;
- promuovere attività di integrazione, ricreative e sportive rivolti ai soggetti svantaggiati.
- Attivare servizi innovativi di welfare in linea con le direttive regionali, nazionali ed europee

Art. 5. Svolgimento delle attività

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può assumere lavoratori esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

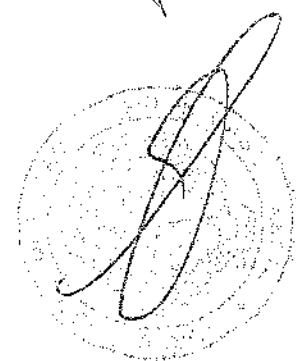
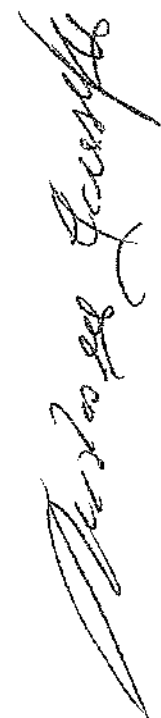
Art. 6. Attività diverse e raccolta fondi

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma



organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art. 7. Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. Ammissione a socio

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

I minori di età possono essere ammessi, in conformità alle vigenti norme di legge; l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza legale.

Art. 9. Rigetto della domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10. Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti interni dell'associazione. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Art. 12. I Volontari

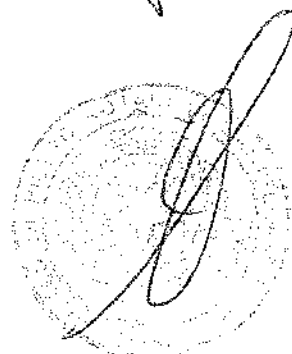
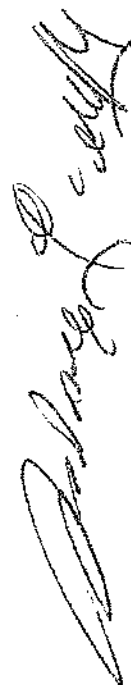
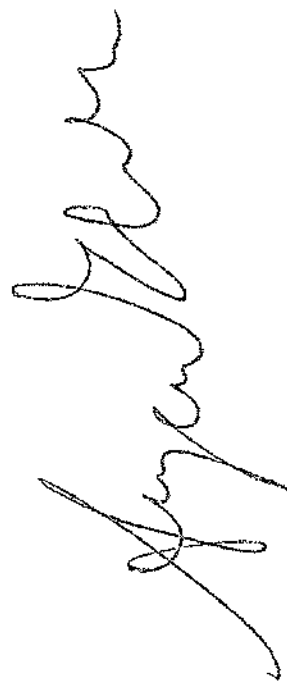
Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente



coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13. Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 15 Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima

convocazione e, eventualmente, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 Modalità di convocazione Assemblea

L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

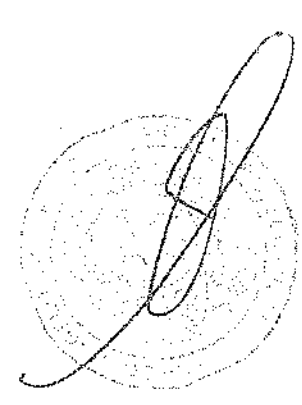
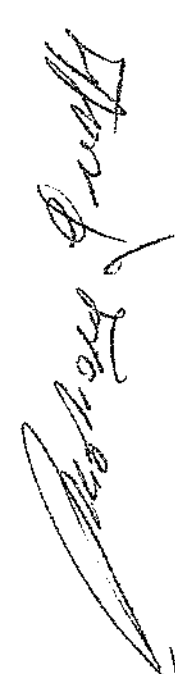
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a),b),c) dell'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Art. 19 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 Modifiche Statutarie

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 Votazioni

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 22 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di

rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno 6 (sei) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza o stato di necessità la convocazione potrà avvenire con preavviso di 12 (dodici) ore anche a mezzo sms.

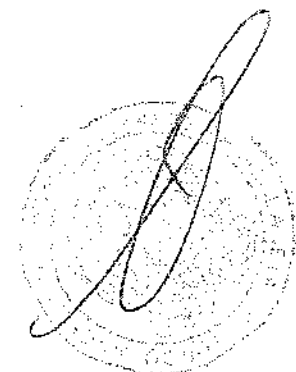
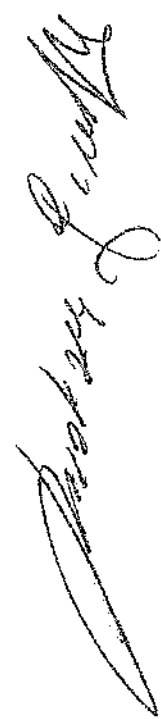
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.



Art. 25 Surroga di un Consigliere

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Il Presidente può convocare e presiedere le riunioni del consiglio direttivo e l'assemblea dei soci.

Il Presidente può operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente la gestione dell'Associazione. Il presidente può sostenere spese in nome e per conto dell'associazione.

Il Presidente può stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali dell'associazione.

Il Presidente può operare su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci o del consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza.

Art. 27 Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio

Direttivo.

Art. 28 Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 29 L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, e negli altri casi previsti dalla legge, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

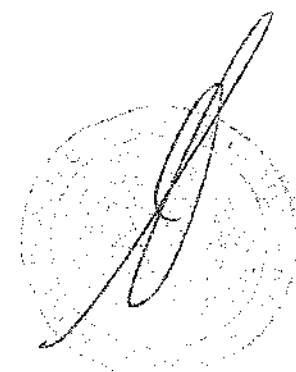
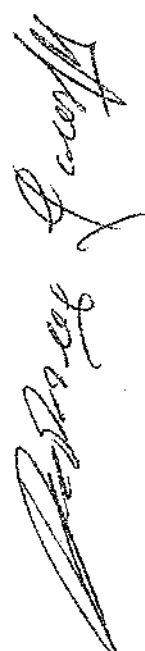
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 30 Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra



i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati (Art. 31 CTS).

Se il Collegio dei revisori dei conti esercita anche la funzione di revisore legale del bilancio, allora deve essere interamente formato da revisori legali iscritti (art.30, comma 6, CTS).

Art. 31 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 Utilizzo del Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35 Libri sociali

L'associazione, oltre ai libri e alle scritture prescritte dalle vigenti norme di legge, deve tenere i seguenti libri sociali:

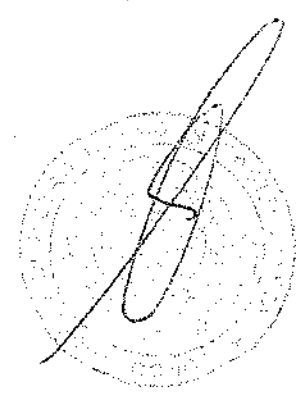
- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 36 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il

Handwritten signature

Handwritten signature



libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 37 Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

E' comunque fatta salva l'applicazione dell'art. 14, c. 1, D.Lgs. 117/2017 ove applicabile.

Art. 38 Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni
Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.